



ARGEA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE SARDA PER LA GESTIONE E L'EROGAZIONE DEGLI AIUTI IN
AGRICOLTURA LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 2006 N. 13 ART. 21

Direzione generale

DETERMINAZIONE N. 6950 DEL 10.12.08

Oggetto: POR Sardegna 2000-2006 – Misura 49/M (piante aromatiche e officinali) – Annualità 2006 . Ricorso gerarchico della Ditta Zugaj H. Elzbjeta (prot. n.2764 del 04/03/2008) – Accoglimento parziale.

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, recante “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”;
- VISTA** la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante “Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna;
- VISTO** lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 25/37 del 3 luglio 2007;
- VISTO** l’art. 22 della L.R. 13/2006, ai sensi del quale le competenze in materia di aiuti, contributi e premi previsti da norme comunitarie, nazionali e regionali sono state trasferite all’Agenzia ARGEA Sardegna;
- VISTO** Il POR Sardegna 2000-2006 Misura 4.9/M (comparto piante aromatiche e officinali) - Annualità 2006;
- VISTO** il ricorso gerarchico proposto dalla ditta Zugaj Hanna Elzbjeta avverso il provvedimento prot. n. 1062 del 29/01/2008, con il quale il Direttore del Servizio Territoriale dell’Oristanese ha comunicato alla stessa ditta il rigetto della domanda di accesso ai benefici in oggetto;



ARGEA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE SARDA PER LA GESTIONE E L'EROGAZIONE DEGLI AIUTI IN
AGRICOLTURA LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 2006 N. 13 ART. 21

Direzione generale

DETERMINAZIONE N.
DEL

- ESAMINATE** le osservazioni e i documenti trasmessi Servizio Territoriale con nota prot. n. 6846 del 02/07/2008;
- ESAMINATO** il parere dell'Area di Coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale, pervenuto con nota prot. n. 12085 del 25/09/2008;
- PREMESSO** che al punto 4.3 della domanda di ammissione ai benefici in oggetto la ditta ha dichiarato che "l'azienda integra le funzioni agricole, di trasformazione e commercializzazione in un'ottica di filiera". In virtù di tale dichiarazione nella graduatoria alla Ditta sono stati attribuiti 10 punti di priorità;
- PREMESSO** che con nota del 22/03/2007, il Servizio Territoriale ha chiesto alla Ditta di produrre la documentazione comprovante il possesso del suddetto requisito;
- PREMESSO** che con nota pervenuta il 06/04/2007, la Ditta ha prodotto copia dei seguenti documenti: richiesta di iscrizione all'Associazione di Produttori di Piante ed Erbe Aromatiche e Officinali ESSENTHYA ONLUS, datata 05/03/2006; dichiarazione di iscrizione rilasciata dall'Associazione ESSENTHYA ONLUS, priva di data;
- PREMESSO** che con nota del 26/07/2007 è stato notificato all'interessata il preavviso di rigetto della domanda in quanto la documentazione prodotta non dimostrava il possesso del requisito dichiarato, necessario per l'attribuzione del punteggio premiante previsto al punto 7 del bando;
- VISTA** la memoria difensiva presentata dalla ditta il 07/08/2007, dalla quale non emergono elementi utili a dimostrare quanto dichiarato nella domanda;
- VISTO** il provvedimento di rigetto della domanda di finanziamento notificato alla ditta il 31/01/2008;.
- VISTA** la dichiarazione della ditta di chiudere la filiera in quanto alla presentazione della domanda di finanziamento essa aderiva al "Consorzio di produttori ESSENTHYA";



ARGEA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE SARDA PER LA GESTIONE E L'EROGAZIONE DEGLI AIUTI IN
AGRICOLTURA LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 2006 N. 13 ART. 21

Direzione generale

DETERMINAZIONE N.
DEL

CONSIDERATO che tale circostanza non è dimostrata poiché la dichiarazione rilasciata al riguardo dalla Associazione di Produttori ESSENTHYA non è datata e non indica la data di decorrenza della suddetta adesione;

CONSIDERATO che ancorché fosse dimostrato che l'adesione all'Associazione è precedente la data di presentazione della domanda di finanziamento, non essendo la ESSENTHYA il consumatore finale, non si potrebbe comunque configurare la chiusura della filiera;

CONSIDERATO per la definizione del concetto di filiera non rileva il Reg. CE n. 178/2002, impropriamente richiamato nel ricorso;

VISTO l'art. 6, lettera M) del bando, ai sensi del quale possono beneficiare del finanziamento: a) le aziende già operanti nel comparto delle piante aromatiche e officinali; b) le aziende che intendono riconvertire le proprie produzioni in tale comparto.

VISTA la dichiarazione, resa dalla ditta nella relazione tecnica, di aver "iniziato la produzione di piante aromatiche e officinali" e di volersi "specializzare ulteriormente nella produzione di zafferano al fine di diversificare la produzione";

CONSIDERATO che nella stessa relazione tecnica non è indicata la presenza di tali coltivazioni, né le superfici ad esse adibite;

CONSIDERATO che nella relazione tecnica la ricorrente dichiara che per la coltivazione dello zafferano intende utilizzare una superficie di 4.000 mq, pari alle tare aziendali, per cui non è configurabile l'ipotesi di riconversione aziendale, che consentirebbe potenzialmente la chiusura della filiera in proiezione futura;

VALUTATO per quanto sopra esposto che l'azienda non possiede il requisito dichiarato al punto 4.3 della domanda;



ARGEA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE SARDA PER LA GESTIONE E L'EROGAZIONE DEGLI AIUTI IN
AGRICOLTURA LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 2006 N. 13 ART. 21

Direzione generale

DETERMINAZIONE N.
DEL

- VISTA** la nota dell'Assessorato dell'Agricoltura n. 19820/VII.1.2 del 13/04/2007, recante direttive sulle dichiarazioni non veritiere rese nelle domande di accesso ai finanziamenti P.O.R. 2000-2006 Misura 4.9, ai sensi della quale *"il beneficio che decade è esclusivamente quello direttamente collegato alla dichiarazione non veritiera. (omissis) Se la non veridicità delle dichiarazioni non sia dovuta a grave negligenza, allora si avrà soltanto la mancata attribuzione del relativo punteggio in applicazione dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000;*
- VISTA** la nota del Direttore Generale di ARGEA Sardegna n. 15140 del 25/11/2008, relativa all'istruttoria delle domande di ammissione al P.O.R. 2000-2006 Misura 4.9, ai sensi della quale *"in caso di mancato riscontro di quanto dichiarato in domanda, si dovrà decurtare il punteggio premiante qualora non si configuri palesemente una dichiarazione mendace resa per grave negligenza o intenzionalmente";*
- VALUTATO** che la dichiarazione non veritiera sia stata causata da una formulazione generica dello schema di domanda e che, pertanto, la ricorrente sia incorsa in errore imputabile a colpa lieve.

Tutto ciò premesso e visto

DETERMINA

- ART. 1** di rigettare il ricorso gerarchico della ditta Zugaj Hanna Elzbjeta in merito all'attribuzione dei 10 punti di priorità;
- ART. 2** di disporre il reinserimento della Ditta nella graduatoria delle domande ammissibili, attribuendo alla stessa la posizione risultante dalla decurtazione del punteggio premiante;
- ART. 3** di incaricare il Direttore del Servizio Territoriale dell'Oristanese di predisporre gli atti necessari alla rettifica della graduatoria, come sopra specificato;



ARGEA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE SARDA PER LA GESTIONE E L'EROGAZIONE DEGLI AIUTI IN
AGRICOLTURA LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 2006 N. 13 ART. 21

Direzione generale

DETERMINAZIONE N.
DEL

ART. 4 di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale dell'Oristanese affinché notifichi il presente atto alla ditta interessata, che può proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica medesima;

ART. 5 di far pubblicare la presente Determinazione nell'Albo delle Pubblicazioni presso il Servizio Territoriale competente, nonché nella rete telematica interna e nel sito www.sardegnaagricoltura.it.

Il Direttore Generale

Gianni Ibba